

Compostella e Salomone c. Italia – Prima Sezione – sentenza 2 febbraio 2023 (ricorsi n. 46306/06 e 24940/07)

Bonacchi e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 6 aprile 2023 (ricorsi n. 34363/07 e 54669/08)

Crestacci c. Italia – Prima Sezione – sentenza 6 aprile 2023 (ricorso n. 37894/04)

Quaglia e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 giugno 2023 2023 (ricorso n. 14696/10)

Aurtu Ryolo c. Italia - Prima Sezione – sentenza 12 ottobre 2023 (ricorso n. 9112/10)

Espropriazione per pubblica utilità – Calcolo dell’indennità di esproprio ai sensi della legge n. 359 del 1992 – Indennità non corrispondente al valore di mercato del bene – Violazione dell’art. 1, Prot. n. 1, CEDU – Sussiste.

In casi di espropriazione lecita, la Corte, rifacendosi ai propri precedenti in materia (in particolare *Scordino del 2006* e *Chinnici 2 del 2015*), ha riconosciuto l’inadeguatezza dell’indennità di esproprio accordata ai ricorrenti, in quanto la somma concessa non corrispondeva al valore di mercato dei terreni espropriati.

Fatto e diritto. I ricorrenti erano proprietari di appezzamenti di terreno, espropriati in vari anni e in diversi comuni.

Era stato loro corrisposto un indennizzo calcolato sulla base dell’art. 5-*bis* del decreto legge n. 333 del 1992 (convertito nella legge n. 359 del 1992) (nei casi *Compostella* e *Bonacchi*) o sulla base del valore agricolo medio (nel caso *Crestacci* e *Quaglia*). Essi avevano lamentato l’insufficienza di tali indennizzi e fatto ricorso alle autorità interne, senza averne il riconoscimento del dovuto, secondo il valore di mercato dei beni espropriati.

Parzialmente diverso è il caso *Aurtu Ryolo*. I ricorrenti subirono l’esproprio di un terreno a Giardini Naxos, inserito nel parco archeologico; il piano regolatore generale del 1985 ne indicava l’interesse archeologico. La particella espropriata era anche sottoposta a vincolo. All’epoca, i ricorrenti utilizzavano parte del terreno per la coltivazione di agrumi e permettevano lo svolgimento di scavi archeologici nella loro proprietà. Ne seguì un lungo contenzioso, contemporaneamente al quale i ricorrenti ottennero un indennizzo calcolato sul valore agricolo medio. La Corte osserva che il riferimento alla coltivazione degli agrumi in una delle perizie redatte dal CTU era destinata soltanto a individuare il valore medio agricolo corrispondente ai prodotti coltivati sul terreno, ma non teneva conto degli altri possibili utilizzi dell’appezzamento, che pure il CTU riteneva possibili.

La Prima sezione della Corte (in composizione ristretta) accerta, in tutti i casi, la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 (*Protezione della proprietà*), conformemente alle sentenze *Scordino c. Italia del 2006*¹ e *Chinnici c. Italia n. 2 del 2015*² e condanna l’Italia a versare somme (indicate nelle tabelle allegate alle pronunce), ai sensi dell’art. 41 CEDU.

¹ V. *Quaderno* n. 3 (2006), pagg. 8 e 142.

² V. *Quaderno* n. 12 (2015), pag. 156.